

ON.LE TRIBUNALE DI BARI

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER

la prof.ssa LAPACCIANA Tiziana, nata a
(BA), il C.F.: , residente
in Matera al Viale del , nr. rappresentata e difesa,
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato da
intendersi in calce al presente atto, dall'avv. Michela MILO
(C.F.: , ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio sito in Matera alla via Roma, nr.
39 -

- RICORRENTE -

CONTRO

1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E

DELLA RICERCA (C.F. 80585250588) con sede in Roma
al Viale Trastevere 76/A in persona del ministro *pro*
tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Via Melo, nr.
97

2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

BASILICATA (C.F.: 96013630767) con sede in Potenza
alla Piazza delle Regioni snc, in persona del Dirigente
suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex*
lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
con sede in Via Melo, nr. 97



3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI

MATERA (C.F.: 80001420779) con sede in Matera alla via Lucana, nr. 194 in persona del Dirigente suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Via Melo, nr. 97

4) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

(C.F.: 80024770721) con sede in Bari alla via Sigismondo Castromediano, nr. 123 in persona del Dirigente suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari con sede in Via Melo, nr. 97

5) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI

BARI (C.F.: 80020790723) con sede in Bari alla via Re David, nr. 178/F in persona del Dirigente suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con sede in Via Melo, nr. 97

- RESISTENTI -

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti che potrebbero essere potenzialmente pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso e, in particolare, tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso A028 della scuola secondaria di I Grado che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale e



professionale per l'a.s. 2020/2021 nella medesima fase cui ha preso parte la ricorrente indicando come sedi di maggiore preferenza gli stessi ambiti territoriali della Basilicata indicati dalla ricorrente e che hanno riportato un punteggio pari alla stessa, nonché la docente assegnataria della cattedra di Matematica e Scienze presso l'I.C. Fermi di Matera resasi vacante a seguito della rinuncia al trasferimento da parte della docente Pantone.

- CONTRO INTERESSATI -

FATTO

- La prof.ssa LAPACCIANA Tiziana è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A028, titolare presso la scuola "Gesmundo - Moro - Fiore" di Terlizzi (BA) (**all.to nr. 1**);
- con domanda del 20.04.2020, la prof.ssa LAPACCIANA, collocandosi nella fase III, partecipava alla procedura di mobilità (indetta con ordinanza ministeriale nr.182/2020) per l'anno scolastico 2020/2021 richiedendo il trasferimento dall'Ufficio scolastico dell'ambito provinciale di Bari all'ambito provinciale di Matera ed esprimendo, in ossequio alle disposizioni normative, le proprie preferenze; più in particolare la prof.ssa LAPACCIANA indicava in ordine di preferenza i comuni di Matera, Montescaglioso e Miglionico (**all.to nr. 2**);
- successivamente l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari trasmetteva alla prof.ssa LAPACCIANA la scheda di valutazione



- solo in tale data la ricorrente, con non poco stupore e meraviglia, apprendeva che, del tutto inspiegabilmente, la cattedra originariamente destinata ai trasferimenti per la classe di concorso A028 era stata inserita nell'organico di fatto nulla disponendo in suo favore sebbene l'avesse indicata quale preferenza nella propria domanda di mobilità;

- vi è da precisare che la stessa apprendeva in via del tutto casuale detta circostanza non avendo l'Amministrazione resistente provveduto a pubblicare il provvedimento di rinuncia della docente Pantone, impedendole così di venire tempestivamente a conoscenza che erano stati assegnati solo sei dei sette posti disponibili per i trasferimenti provinciali e interprovinciali e dunque che residuava una cattedra vacante;

- senza indugio in pari data la prof.ssa LAPACCIANA inviava a mezzo mail all'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – A.T. di Matera richiesta di assegnazione della cattedra resasi nuovamente disponibile (**all.to nr. 8**);

- in data 02.09.2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – A.T. di Matera, riscontrava la richiesta della odierna ricorrente e, invocando l'art. 5 comma 5 dell'O.M. 182/2020 rigettava le istanze della aspirante alla mobilità (**all.to nr. 9**);

- successivamente la prof.ssa LAPACCIANA presentava formale istanza per l'espletamento del tentativo di conciliazione ex art. 17 comma 2 del CCNI Mobilità 2020/2021 con cui contestava



disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali riservando solo il restante 50% alle operazioni di mobilità del personale docente, si pone infatti in stridente contrasto con quanto espressamente previsto dall'art. 6 e dall'art. 30 del D.lgs 165 2001 che espressamente subordinano la possibilità di disporre nuove assunzioni all'attivazione preventiva di procedure di mobilità, con conseguente nullità delle clausole contrattuali contrarie.

In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte che in più occasioni ha avuto modo di ribadire che nell'impianto complessivo del T.U. sul pubblico impiego la mobilità costituisce uno strumento ottimale di distribuzione del personale in relazione alle esigenze della P.A..

Ma v'è di più. Lo stesso principio vale anche nel settore scolastico, come previsto dal Testo unico della scuola.

La norma convenzionale di cui al riportato art. 8 si pone infatti in evidente contrasto anche con l'art. 470 co. 1 del Testo Unico dell'Istruzione che così si esprime "specifici accordi contrattuali tra associazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica Istruzione definiscono tempi e modalità [...] per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alla immissione in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle



- II -

**FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 DELL'O.M.
182/2020 E VIOLAZIONE DELL'ART. 8 C.C.N.I. MOBILITA'
DEL 06/03/2019**

Fermo restando quanto detto nel motivo precedente da cui emerge l'illegittimità dell'iter procedurale deve rilevarsi che l'operato delle Amministrazioni convenute è illegittimo anche con specifico riferimento alla posizione della ricorrente, stante la sussistenza di gravi e palesi errori nella interpretazione del quadro normativo che disciplina la materia oggetto di giudizio.

Ebbene, fornendone un'interpretazione meramente letterale, a parere di questa difesa, assurda nonché contraria ad ogni principio di logica, l'Amministrazione invoca l'art. 5 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 182/2020 per negare il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale.

Nel succitato art. 5 si stabilisce quanto segue: *"Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi."* (all.to nr. 12)

Firmato Da: MICHELA MILO Enesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 1065c3



Ed invero, il C.C.N.I. Mobilità del 2019 all'art. 8 C.C.N.I.

Mobilità comma 2 lettera c) sancisce che **le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato restano disponibili per le operazioni di mobilità.**

Ed ancora. Centrale, ai fini della risoluzione della presente controversia, è il disposto e la conseguente interpretazione dell'art. 8 comma 8 del CCNI relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2020/2021.

La citata disposizione prevede che i posti residui sono destinati alla mobilità professionale e, in subordine, ***“qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale” (all.to nr. 13).***

Inoltre, detto principio si ritrova anche all'art. 17 dell'Ordinanza ministeriale 182/2020 a mente del quale *“Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi vanno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.”*



assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni quando invece doveva andare semplicemente assegnato in via definitiva all'avente diritto nel pieno rispetto delle aliquote destinate ai trasferimenti interprovinciali.

È evidente infatti che dette aliquote, essendo state oggetto di contrattazione collettiva integrativa tra la parte pubblica e quella sindacale, non avrebbero potuto essere modificate se non a seguito di regolare revisione da parte degli stessi soggetti firmatari del CCNI. Così operando invece la Amministrazione di fatto ha assegnato solo 6 posti su 7 disponibili. Ciò con grave nocumento per la docente LAPACCIANNA!

- III -

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

La parte ricorrente lamenta, infine, la assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, al di là di un laconico quanto inconferente richiamo all'art. 5 dell'O.M. 182/2020 per quale ragione ella, pur dotata di punteggio pari alla rinunciataria, non possa essere stata beneficiaria del posto resosi vacante. Né l'Amministrazione ha inteso dar seguito al tentativo di conciliazione avviato dalla ricorrente che è rimasto del tutto privo di riscontro.



movimenti per la provincia di Enna assegnando all'avente diritto il posto resosi vacante a seguito di altro trasferimento ottenuto da un docente in elenco (**all.to nr. 14**).

Senza recesso alcuno dai superiori motivi, fermo restando quindi la ritenuta non applicabilità al caso di specie della norma invocata dall'Amministrazione, a tutto voler concedere, non si vede proprio come la richiesta di assegnazione definitiva avanzata dalla ricorrente a seguito della rinuncia della docente Pantone avrebbe potuto incidere negativamente sui trasferimenti già effettuati o comportare un rifacimento degli stessi atteso che, giova ancora una volta sottolinearlo, la ricorrente è titolare di punteggio pari alla docente rinunciataria nella provincia di Matera e, peraltro, non risulta beneficiaria di alcun altro trasferimento. Inoltre, il posto resosi vacante è l'ultimo in graduatoria e dunque l'assegnazione in favore dell'odierna ricorrente non avrebbe comportato di fatto alcun cambiamento per i trasferimenti già effettuati e avrebbe potuto essere disposto nel pieno rispetto delle aliquote previste dall'art. 8 comma 6 del CCNI Mobilità in vigore.

- IV -

IN MERITO ALLA SUSSITENZA DEL "FUMUS BONI IURIS" E DEL "PERICULUM IN MORA"

Alla luce di quanto sopra si deve necessariamente affermare la correttezza delle doglianze avanzate dalla prof.ssa



cattedra resa vacante dalla rinuncia della docente Pantone e oggi assegnata in via provvisoria alla docente Lionetti Bruna e ciò perchè nelle more del giudizio ordinario non è detto che non sia assegnata in via definitiva o che si creino altri posti vacanti disponibili per il trasferimento interprovinciale nella classe di concorso A028 nell'ambito territoriale prescelto dalla ricorrente. Né è detto che pur in presenza di posti disponibili la stessa potrà concorrere con un punteggio utile all'assegnazione del trasferimento in quanto dal prossimo anno non potrà più beneficiare dei tre punti riconosciuti per ciascun figlio minore (**all.to nr. 15**). I tempi processuali connaturati al giudizio ordinario potrebbero di fatto privare di interesse l'intera azione anche nell'ipotesi inversa in cui la ricorrente avesse la possibilità di chiedere ed ottenere un ulteriore trasferimento.

Pertanto, la sentenza del giudizio ordinario potrebbe rivelarsi una sentenza *inutiliter data* in quanto interverrebbe in un momento in cui potrebbe non poter esplicitare i propri effetti per i motivi su esposti.

È pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art. 700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno della ricorrente e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario diniego dell'assegnazione del posto vacante alla prof.ssa LAPACCIANA non sono semplicemente prossime ma attuali in quanto producono il loro effetto dall'inizio dell'anno scolastico, ovvero



Occorre, inoltre, tenere in considerazione il fatto che il *periculum in mora* va visto anche nella prospettiva degli alunni a cui deve essere assicurata continuità didattica al fine di non pregiudicare il sostanziale diritto all'istruzione, continuità didattica che inevitabilmente verrebbe compromessa se il trasferimento della ricorrente venisse disposto ed attuato solo all'esito del giudizio ordinario.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

Tutto ciò premesso, la prof.ssa LAPACCIANA Tiziana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, affinché rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
Voglia:

In via preliminare e d'urgenza, considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte esposte in narrativa e tenuto conto del particolare *periculum* di un pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio,

- 1) ritenere e dichiarare, anche inaudita altera parte, il diritto della ricorrente ad essere assegnata, nella mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, all'Ambito



effetti ordinando alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente presso detta sede di lavoro;

6) condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Con ogni più ampia riserva di diritto e ragione ed espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) subiti e/o subendi dalla ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione del trasferimento. Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1)- contratto a tempo indeterminato e assegnazione sede; **2)-** domanda mobilita per l'a.s. 2020/2021 a firma della prof.ssa LAPACCIANA Tiziana; **3)-** domanda con relativa attribuzione di punteggio; **4)-** bollettino trasferimenti USR Basilicata – A.T. di Matera relativo alla scuola secondaria di I Grado; **5)-** prospetto dei dati posti disponibili risultanti alla data di effettuazione del movimento; **6)-** elenco disponibilità assegnazioni provvisorie per classi di concorso – posto comune – scuola secondaria I Grado a.s.2020/2021; **7)-** elenco assegnazioni provvisorie interprovinciali USR Basilicata – A.T. di Matera relativo alla scuola secondaria di I Grado; **8)-** mail del 31.08.2020; **9)-**



Scolastico Regionale per la Basilicata e dei relativi ATP a cui gli stessi dovranno provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero dei controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

Matera, 27.10.2020

Avv. Michela MILO

